

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Nn. 373, 385, 512, 527, 603-A

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MAZZOLA)

Comunicata alla Presidenza il 2 ottobre 1992

SUI

DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

Istituzione di una Commissione parlamentare per la revisione della Costituzione e per le riforme elettorali (n. 373)

d'iniziativa dei senatori CHIARANTE, SALVI, BARBIERI, D'ALESSANDRO PRISCO, GUERZONI, PEDRAZZI CIPOLLA, RANIERI, ROGNONI, TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI, BRESCIA, ALBERICI, BRUTTI, CAVAZZUTI, CHIAROMONTE, MIGONE, MINUCCI Adalberto, SCIVOLETTO, SENESI, SMURAGLIA, SPOSETTI, VISCO e TRONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1992

Istituzione della Commissione bicamerale per la revisione della Costituzione (n. 385)

d'iniziativa dei senatori MANCINO, MAZZOLA, COLOMBO, AZZARÀ, BALLESI, MURMURA, CONTI, CREUSO, DI BENEDETTO, GIACOVAZZO, LAURIA, MANZINI, MINUCCI Daria, RICCI, RUSSO Vincenzo, TANI, GUZZETTI, MORA, GRAZIANI, ORSINI, DI NUBILA, COLOMBO SVEVO e BERNASSOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1992

**Conferimento di potestà legislativa alla Commissione
bicamerale per le riforme istituzionali (n. 512)**

**d'iniziativa dei senatori GAVA, MAZZOLA, COLOMBO, BALLESI,
CONTI, CREUSO, DI BENEDETTO, LAURIA, MANZINI, MINUCCI
Daria, RICCI, RUSSO Vincenzo, TANI e GUZZETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1992

Norme per il procedimento di revisione costituzionale
conseguente alla iniziativa della Commissione bicamerale
deliberata dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei
deputati il 23 luglio 1992, e disciplina delle relative
attribuzioni (n. 527)

**d'iniziativa dei senatori ACQUAVIVA, SCEVAROLLI, GIUGNI,
COVATTA, CAPIELLO, CASTIGLIONE, CALVI, RIVIERA, AGNEL-
LI Arduino, CIMINO, FRASCA, GANGI, SCHEDE e SELLITI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1992

Procedimento di approvazione della nuova Costituzione
(n. 603)

**d'iniziativa dei senatori PONTONE, MISSERVILLE, FILETTI, DANIE-
LI, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI,
MOLTISANTI, POZZO, RASTRELLI, RESTA, SIGNORELLI, SPEC-
CHIA, TURINI e VISIBELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 1992

INDICE

Relazione	Pag.	4
Testo proposto dalla Commissione per i disegni di legge costituzionale nn. 373, 385, 512, 527 e 603	»	10
Disegno di legge costituzionale n. 373, d'iniziativa dei senatori Chiarante ed altri	»	13
Disegno di legge costituzionale n. 385, d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri	»	14
Disegno di legge costituzionale n. 512, d'iniziativa dei senatori Gava ed altri	»	15
Disegno di legge costituzionale n. 527, d'iniziativa dei senatori Acquaviva ed altri	»	16
Disegno di legge costituzionale n. 603, d'iniziativa dei senatori Pontone ed altri	»	17

ONOREVOLI SENATORI. - Nella seduta del 23 luglio 1992 il Senato della Repubblica approvava a larghissima maggioranza un ordine del giorno con il quale veniva istituita una Commissione di trenta senatori alla quale affidare il compito di procedere alla revisione di alcune parti della Costituzione e delle leggi elettorali.

Con analoga deliberazione, e nello stesso giorno, la Camera dei deputati istituiva una Commissione di trenta deputati alla quale assegnava il medesimo compito.

In virtù delle due deliberazioni si è pertanto costituita la «Commissione parlamentare per le riforme istituzionali».

La Commissione si è insediata, ha proceduto alla nomina del suo Presidente e dell'Ufficio di presidenza ed ha iniziato i propri lavori operando, in questa sua prima fase di attività, nell'ambito dei poteri e dei mezzi conoscitivi e di indagine previsti dai regolamenti parlamentari.

Le due deliberazioni istitutive prevedevano, peraltro, che con una legge costituzionale da approvarsi entro sei mesi dalla costituzione della Commissione, venissero conferiti alla stessa poteri referenti nei confronti delle Camere per la formulazione delle proposte di revisione della Carta costituzionale, fissando altresì i termini entro i quali la Commissione dovrà rassegnare all'esame delle Camere il risultato dei propri lavori.

Per l'attuazione di quanto disposto dai due documenti parlamentari venivano presentati, al Senato, diversi disegni di legge costituzionale: a firma dei senatori Gava ed altri (n. 512); a firma dei senatori Acquaviva ed altri (n. 527); a firma dei senatori Pontone ed altri (n. 603).

I tre disegni di legge costituzionale venivano assegnati per l'esame alla 1ª Commissione (Affari costituzionali) unitamente ai disegni di legge costituzionale

n. 373, a firma dei senatori Chiarante ed altri e n. 385, a firma dei senatori Mancino ed altri, relativi alla medesima materia ancorchè presentati prima della deliberazione del Senato del 23 luglio 1992.

La Commissione affari costituzionali affrontava l'esame dei disegni di legge nelle sedute del 30 luglio, 4 agosto, 17 e 22 settembre, pervenendo alla approvazione di un testo unificato nella seduta del 24 settembre 1992.

Tale testo, che si presenta all'esame dell'Assemblea, si muove sulla linea indicata nei disegni di legge costituzionale rispettivamente presentati dai senatori Gava, Chiarante ed Acquaviva che, sia pur con proposte differenziate e sotto alcuni aspetti anche piuttosto distanti fra di loro, indicavano una procedura armonizzabile nel quadro di un sostanziale rispetto dei regolamenti parlamentari e della previsione complessiva dell'articolo 138 della Costituzione; su una linea completamente diversa, non armonizzabile con gli altri disegni di legge, si muove invece il disegno di legge presentato dal senatore Pontone, che supera del tutto la norma dell'articolo 138 della Costituzione e prevede una procedura che prende le mosse da un *referendum* propositivo sulla forma di Governo, al risultato del quale vengono collegate tutte le successive attività della Commissione bicamerale e delle Assemblee.

La Commissione affari costituzionali, nel prendere in esame i vari disegni di legge, si è soffermata preliminarmente sul problema della materia da assegnare all'attività della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali.

Infatti, pur essendo tale materia indicata dalle deliberazioni delle Camere, con riferimento alla parte II della Costituzione con l'esplicita esclusione dell'articolo 138, la 1ª Commissione si è fatta carico di un proble-

ma emerso durante il recente dibattito sulla ratifica del Trattato di Maastricht e relativo alle modifiche della Costituzione necessarie per il compimento degli atti di esecuzione del Trattato stesso; di qui il richiamo, contenuto nel testo unificato (articolo 1, comma 1), all'appartenenza dell'Italia ad organi internazionali. A questo proposito si pone il problema dei disegni di legge costituzionale od ordinaria che, nelle materie considerate all'articolo 1, comma 1, siano in corso di esame innanzi alle Camere. Il relatore si permette di suggerire alle due Presidenze, facendosi interprete dello spirito che ha presieduto all'elaborazione del testo unificato, un criterio di razionalità e di economia dei lavori parlamentari: i disegni di legge costituzionale od ordinaria già approvati, anche solo in prima deliberazione, da un ramo del Parlamento potranno proseguire il loro iter secondo la normale procedura e non verranno quindi deferiti alla Commissione bicamerale.

La 1^a Commissione ha ritenuto inoltre utile specificare che, oltre all'articolo 138, era da ritenersi escluso dalla materia di possibile revisione costituzionale anche l'articolo 139, sebbene la dizione dello stesso renda questa previsione pleonastica; in materia elettorale, ed in riferimento all'elezione dei consigli regionali, ha inteso poi specificare che la riforma di essa riguarda esclusivamente le regioni a statuto ordinario, ancorchè anche questa precisazione appaia superflua in relazione alla competenza propria delle regioni a statuto speciale nella materia e comunque alle specifiche disposizioni di ciascuno Statuto.

Il dibattito svoltosi nella Commissione affari costituzionali si è incentrato sulla natura dei poteri da assegnare alla Commissione bicamerale e sulle procedure da stabilire per la approvazione dei testi di riforma nella Commissione stessa e nelle Assemblee.

Sul primo punto la Commissione affari costituzionali ha ritenuto di non aderire alla ipotesi di assegnare alla Commissione bicamerale poteri di natura redigente. Questa tesi, affacciata nel disegno di legge presentato dal senatore Acquaviva, è stata

ritenuta eccessivamente cogente nei confronti del Parlamento che, in una materia così delicata ed importante come quella di una organica revisione della parte II della Costituzione, si sarebbe visto confiscare i propri poteri.

Ne sarebbe derivata, in quel caso, una sorta di delega alla Commissione bicamerale che avrebbe in sostanza assunto la figura di una vera e propria assemblea costituente, salva per il Parlamento esclusivamente la possibilità di respingere la proposta di revisione approvata in sede di Commissione bicamerale.

La Commissione affari costituzionali si è pertanto orientata, dopo un lungo ed approfondito dibattito, a conferire alla Commissione bicamerale i poteri referenti, optando peraltro per un loro rafforzamento attraverso l'indicazione di una procedura di approvazione modellata sul sistema previsto dai regolamenti parlamentari per la discussione e la approvazione dei documenti di bilancio e della legge finanziaria.

Questa scelta consente, a parere della 1^a Commissione, di raggiungere un ragionato punto di equilibrio fra due esigenze diverse, ma altrettanto fondate ed importanti: da un lato quella di accelerare i tempi di discussione e di approvazione della riforma costituzionale e dall'altro quella di non sottrarre al Parlamento la possibilità di esercitare i propri poteri intervenendo concretamente nel processo riformatore.

In base a questa scelta il testo unificato dei disegni di legge indica una procedura articolata in quattro fasi scandite nei loro termini temporali.

Nella prima fase la Commissione bicamerale esamina i disegni e le proposte di legge presentati in Parlamento e ad essa assegnati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, pervenendo entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge costituzionale (e cioè dal momento in cui sarà dotata dei necessari poteri) a rassegnare alle Camere i risultati del proprio lavoro sotto forma di disegni di legge corredati da relazioni illustrative.

Viene peraltro prevista la possibilità di trasmettere alle Camere uno o più disegni

di legge anche prima della scadenza del termine; anche tale precisazione può apparire superflua, tuttavia la Commissione affari costituzionali ha preferito farvi esplicito riferimento nel testo, al fine di evitare ogni possibile equivoco in relazione soprattutto alla questione delle leggi ordinarie di riforma elettorale relative alla materia oggetto del *referendum* abrogativo previsto per la primavera del 1993.

La seconda fase della procedura regola l'esercizio dei poteri di emendamento dei membri del Parlamento e le conseguenti attività della Commissione bicamerale.

Entro trenta giorni dalla comunicazione alle Camere dei disegni di legge da parte della Commissione bicamerale ciascun deputato e senatore potrà presentare alla Presidenza della Camera di appartenenza emendamenti al testo, sui quali la Commissione si pronuncia nei successivi trenta giorni. Mediante un utile chiarimento testuale, si è precisato che tali emendamenti possono essere presentati anche dai parlamentari che *pro tempore* ricoprono incarichi di Governo.

È stato posto, nel dibattito svoltosi nella Commissione affari costituzionali, il problema dell'illustrazione degli emendamenti dinanzi alla Commissione bicamerale da parte dei presentatori; non si è ritenuto di disciplinare questo aspetto per ragioni attinenti alla funzionalità della Commissione bicamerale e sulla base della considerazione che, essendo esplicitamente previsto che gli emendamenti respinti (e solo quelli) possano essere ripresentati in Aula, rimane salva la possibilità per i presentatori di illustrare le proprie ragioni nella sede decisionale vera e propria.

Terminato l'esame degli emendamenti la Commissione bicamerale trasmette alle Camere le proposte di emendamento corredate dal proprio parere; una parte di esse potranno eventualmente essere fatte proprie dalla Commissione medesima.

Si apre così la terza fase della procedura che riguarda l'esame dei testi da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

La Commissione affari costituzionali si è posta il problema dei tempi della discussione nelle Assemblee e della possibile fissazione per legge di un termine entro il quale vanno conclusi i lavori.

È peraltro prevalsa, con il consenso generale, la tesi decisamente più corretta, sia sotto il profilo politico-costituzionale che sotto quello regolamentare, di affidare ai Presidenti delle Camere il compito di adottare le opportune intese per l'iscrizione dei disegni di legge all'ordine del giorno delle Assemblee e di stabilire la data entro la quale ciascuna Camera procede alla votazione finale. Nell'ambito di questa formulazione trovano un punto di equilibrio poteri diversamente disciplinati dai regolamenti delle due Assemblee in materia di calendario dei lavori dell'Aula e di contingentamento dei tempi della discussione.

Ai fini di evitare intralci procedurali, nel corso del dibattito dinanzi alle due Camere viene previsto che non possano essere ammesse questioni pregiudiziali, sospensive, per il non passaggio agli articoli o per il rinvio in Commissione.

Questa previsione normativa discende dalla convinzione, largamente espressa nel dibattito in Commissione affari costituzionali, di rendere la discussione nelle Assemblee legata agli aspetti sostanziali delle proposte di riforma, limitando l'uso degli espedienti di natura tecnico-regolamentare e formale. Al fine di armonizzare il dibattito nelle due Camere al di là delle differenti norme regolamentari si è anche inserita la previsione secondo la quale tutte le votazioni si effettuano a scrutinio palese.

Per quanto riguarda gli emendamenti, la formulazione impiegata all'articolo 2, comma 2, sta a significare che le Assemblee saranno chiamate ad esprimersi esclusivamente sugli emendamenti esaminati e respinti dalla Commissione, se riproposti, nonchè su quelli presentati dalla Commissione autonomamente o da essa fatti propri. Si consente in tal modo ai senatori membri della Commissione bicamerale di deliberare in Aula su emendamenti presentati da deputati e sui quali si erano già espressi in Commissione ed ai deputati membri della

Commissione di esprimersi a loro volta in Aula su emendamenti presentati dai senatori e sui quali si erano pronunziati in Commissione: ogni altra ipotesi in materia apparirebbe infatti difficilmente conciliabile con l'impianto complessivo della struttura, dell'attività, dei poteri e delle procedure sul quale è istituita la Commissione bicamerale stessa.

L'articolo 2, al comma 3, prevede poi che, dopo l'approvazione di una Camera, la Commissione riferisca all'altra Assemblea in merito agli emendamenti eventualmente introdotti. A questo proposito non è forse inutile prevedere che nel corso del primo esame da parte della seconda Camera, oltre agli emendamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2, di cui si è detto sopra, possano essere presentati anche emendamenti direttamente correlati alle modifiche apportate dalla prima Camera; nell'eventuale *navette* successiva dovrebbero poi essere ammissibili - come previsto dai regolamenti parlamentari - esclusivamente gli emendamenti in diretta correlazione alle modifiche introdotte. In tal senso il relatore si propone di presentare un proprio emendamento in Assemblea.

È stato poi ampiamente dibattuto nella Commissione affari costituzionali il problema della partecipazione della Commissione bicamerale ai lavori delle Assemblee, a fronte di una procedura del tutto nuova e nell'ambito della quale si deve collocare il rapporto fra un organo bicamerale e le due Assemblee.

Resta infatti da chiarire in modo più preciso l'aspetto relativo al modo con il quale la Commissione bicamerale assolve alle funzioni assegnatele durante il dibattito presso le Assemblee, tenendo conto soprattutto del fatto che viene esplicitamente previsto che la Commissione stessa possa proporre propri emendamenti in quella fase. L'articolo 1, comma 7, stabilisce che il Presidente della Commissione designi uno

ancora aperta la questione del collegamento fra il Presidente-relatore o i relatori e la Commissione stessa a nome della quale questi debbono pronunciarsi nel dibattito dinanzi alle Assemblee.

Nel corso dell'esame innanzi alla 1^a Commissione permanente, il relatore aveva proposto di inserire nel testo una norma modellata sulla scorta di quanto previsto dal Regolamento della Camera dei deputati per la costituzione del cosiddetto «Comitato dei nove»; si prevedeva cioè che nella discussione in Assemblea la Commissione fosse rappresentata da un Comitato di deputati e senatori, nominati dal Presidente della Commissione in modo da assicurare la rappresentanza dei Gruppi. Questa norma avrebbe consentito, a giudizio del relatore, una soluzione più efficace al problema. La Commissione affari costituzionali ha peraltro preferito la formula di cui all'articolo 1, comma 7, osservando che l'altra ipotesi avrebbe comportato la costituzione di un Comitato che, per essere rappresentativo, avrebbe assunto proporzioni numeriche tali da incidere negativamente sulla sua funzionalità. Non sfugge al relatore la fondatezza di tale obiezione; tuttavia il problema rimane ancora aperto e la stessa Commissione affari costituzionali, nell'optare per la soluzione proposta, ha esplicitamente affermato l'opportunità di approfondire il tema in Aula.

La quarta fase della procedura attiene alla conclusione dei lavori delle Assemblee.

Si pone qui la questione, già emersa nel dibattito nell'Aula del Senato che portò alla delibera del 23 luglio 1992, dell'introduzione di una procedura modificata rispetto a quella prevista dall'articolo 138 della Costituzione per l'approvazione della legge di revisione costituzionale proposta dalla Commissione bicamerale. L'articolo 138 prevede, come è noto, la doppia lettura da parte delle Camere e l'ipotesi di un *referen-*

to e della Camera del 23 luglio 1992, l'articolo 138 non può essere oggetto di modifica o di revisione, la Commissione affari costituzionali, dopo un lungo ed approfondito dibattito, ha ritenuto opportuno proporre una procedura *una tantum* che, muovendosi all'interno del disposto di cui all'articolo 138 stesso, prevede un acceleramento ed insieme un rafforzamento del procedimento di revisione costituzionale per la conclusione dell'*iter* avviato nella Commissione bicamerale e proseguito nelle Assemblee con le modalità in precedenza illustrate.

La procedura indicata nell'articolo 3 del testo unificato prevede che il disegno di legge costituzionale venga approvato da ciascuna Camera a maggioranza assoluta dei componenti e che sia sottoposto a *referendum* popolare entro tre mesi dalla data della pubblicazione. Come già si è detto la modifica si muove all'interno del sistema di cui all'articolo 138, alleggerendo la procedura dinanzi alle Camere, ridotta ad una sola lettura, e rafforzando quella dinanzi al popolo; viene infatti reso obbligatorio il *referendum* popolare che l'articolo 138 prevede soltanto come ipotesi collegata ad una precisa richiesta.

In sostanza il *referendum* confermativo sostituisce la seconda deliberazione da parte delle Camere demandando al popolo sovrano la parola definitiva sulla riforma costituzionale approvata dal Parlamento.

Su questa scelta hanno convenuto tutti i componenti della Commissione affari costituzionali ad eccezione dei senatori dei Gruppi del MSI-DN e di Rifondazione comunista: i primi in quanto contrari all'impianto complessivo del disegno di legge unificato che non ha preso in considerazione l'ipotesi del tutto diversa prospettata da quello presentato dal senatore Pontone; i secondi ritenendo questa modifica in profondo ed inaccettabile contrasto con il disposto dell'articolo 138 della Costituzione e nella dichiarata convinzione che essa instaurerebbe un precedente pericoloso per ogni futura ipotesi di approvazione di leggi costituzionali.

Ritiene il relatore che tali argomentazioni siano palesemente infondate e strumen-

tali: la modifica proposta non solo non stravolge il sistema di garanzie previsto dall'articolo 138 della Costituzione, ma in qualche misura lo rafforza, come già in precedenza chiarito: essa, inoltre, non può rappresentare alcun precedente per il futuro essendo stata esplicitamente indicata come modifica *una tantum*, così come conferma il disposto dell'articolo 5, il quale, per la eventuale successiva modificazione delle leggi costituzionale ed ordinarie approvate con la procedura speciale di cui al testo in esame, ribadisce l'osservanza delle norme rispettivamente previste dall'articolo 138 e dall'articolo 72 della Costituzione.

Pur essendo ciò già chiarito dal complesso delle norme del testo unificato e segnatamente dall'articolo 2, comma 1, che precisa come il procedimento di cui al testo stesso si applichi esclusivamente ai disegni di legge assegnati alla Commissione bicamerale, la Commissione affari costituzionali ha ritenuto di aggiungere *ad abundantiam* la citata disposizione di cui all'articolo 5 per dissipare ogni e qualsiasi dubbio interpretativo sulla questione.

In ordine al problema della abolizione della seconda deliberazione da parte delle Camere i senatori del Gruppo del PDS hanno dichiarato di accettarla con la riserva di un eventuale approfondimento in Aula; i senatori del Gruppo della Lega Nord hanno invece espresso una riserva, da sciogliersi eventualmente in Aula, sulla scelta di un *referendum* esclusivamente confermativo alla quale avrebbero preferito una previsione normativa più elastica onde consentire la possibilità di far svolgere un *referendum* alternativo nell'ipotesi in cui il dibattito in Commissione bicamerale e nelle Assemblee dovesse portare alla definizione di due contrapposti modelli organici di riforma costituzionale.

* * *

Onorevoli senatori, nel consegnare all'esame dell'Aula il testo unificato approvato dalla Commissione affari costituzionali, il relatore desidera richiamare l'attenzione

sulle ragioni di opportunità politico-istituzionale che hanno determinato il Parlamento a ritenere compito primario della XI legislatura quello di procedere ad una organica revisione della Carta costituzionale che, pur senza modificare le linee fondamentali del sistema repubblicano, adegui concretamente i poteri istituzionali alle esigenze profondamente mutate di una società nazionale attraversata da una larga ventata di rinnovamento che spinge a cercare non solo un diverso modo di intendere e fare politica, ma anche modi e forme di revisione degli istituti di rappresentanza e di governo che siano capaci di accompagnare, ed in quanto possibile favorire, l'auspicato e necessario processo di rinnovamento della politica.

Il relatore avverte tutte le difficoltà di una situazione politico-costituzionale gravemente logorata e l'obiettivo ritardo con il quale si cerca di porre concretamente mano al processo riformatore: i tempi della storia sono spesso diversi da quelli della politica e quando i secondi si presentano in ritardo rispetto ai primi possono intervenire rischi obiettivi per la tenuta dei sistemi; ciò è tanto più grave e pericoloso quando i rischi di tenuta riguardano quello che, pur con tutti i suoi limiti e difetti, è stato ed è un sistema democratico.

Ma proprio a fronte di queste reali preoccupazioni appare necessario accelerare i tempi e dotarsi degli strumenti giuridico-costituzionali adatti ad affrontare la necessaria fase di riforma.

Come gli onorevoli senatori ben sanno, la Commissione presieduta dall'onorevole Bozzi, costituita alcuni anni fa al fine di predisporre un progetto di riforma costituzionale, fallì il suo compito perchè il Parlamento non ritenne di fornirle dei necessari poteri. Con il disegno di legge che ora si sottopone all'esame dell'Assemblea si cerca di impedire che alla Commissione bicamerale recentemente istituita sia riservata una sorte analoga a quella che ebbe la Commissione Bozzi. Spetta ora all'Aula del Senato avviare concretamente l'*iter* del disegno di legge costituzionale per il conferimento dei poteri nella speranza che esso sia celere e consenta di ridurre il ritardo con il quale si è posto in essere il processo riformatore.

Un fallimento di questo *iter*, od un suo ritardo, comprometterebbero in modo probabilmente definitivo il processo di riforma al quale è largamente legata la tenuta della democrazia italiana.

Sono queste le ragioni per le quali, rassegnando all'Aula il testo unificato varato dalla Commissione affari costituzionali per i disegni di legge ad essa assegnati, se ne auspica la rapida approvazione nella convinta certezza che il Senato della Repubblica saprà, come è nella sua tradizione, farsi responsabilmente carico di una risposta positiva a quello che è oggi uno dei temi più sentiti dall'intera opinione pubblica nazionale.

MAZZOLA, relatore

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Funzioni della Commissione parlamentare
per le riforme istituzionali e disciplina del
procedimento di revisione costituzionale**

Art. 1.

1. La Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, istituita con deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 23 luglio 1992, elabora un progetto organico di revisione costituzionale relativo alla parte II della Costituzione, ad esclusione della sezione II del titolo VI, ed all'appartenenza dell'Italia ad organizzazioni internazionali nonché progetti di legge sull'elezione delle Camere e dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

2. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assegnano alla Commissione i disegni di legge costituzionale ed ordinaria relativi alle materie indicate, presentati entro la data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Commissione esamina i disegni di legge ad essa assegnati in sede referente e secondo le norme del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto compatibili.

4. La Commissione, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica alle Camere i progetti di legge di cui al comma 1 corredati da relazioni illustrative. Entro trenta giorni ciascun deputato o senatore, anche se componente del Governo, può presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti, sui quali la Commissione si pronuncia nei successivi trenta giorni.

5. È in facoltà della Commissione trasmettere alle Camere, anche prima del termine di cui al comma 4, i progetti di legge da essa predisposti.

6. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione dei progetti di legge all'ordine del giorno delle Assemblee e stabiliscono la data entro la quale ciascuna Camera procede alla votazione finale.

7. Il Presidente della Commissione designa uno o più relatori per riferire alle Assemblee, a nome della Commissione stessa, sui progetti di legge predisposti. Possono essere designati relatori di minoranza.

Art. 2.

1. Il procedimento di cui alla presente legge si applica esclusivamente ai disegni di legge assegnati alla Commissione.

2. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei relativi regolamenti. Non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive, per il non passaggio all'esame degli articoli o per il rinvio in Commissione. Possono essere sottoposti alle Assemblee esclusivamente gli emendamenti esaminati e respinti dalla Commissione nonché quelli presentati dalla Commissione medesima. Tutte le votazioni si effettuano a scrutinio palese.

3. Dopo l'approvazione da parte di una Camera la Commissione riferisce all'altra Assemblea in merito agli emendamenti eventualmente introdotti.

Art. 3.

1. Il disegno di legge costituzionale è approvato da ciascuna Camera a maggioranza assoluta dei componenti e sottoposto a *referendum* popolare entro tre mesi dalla pubblicazione.

2. È promulgata la legge costituzionale se nel *referendum* popolare sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 4.

1. In caso di scioglimento di una o di entrambe le Camere, l'esame dei disegni di

legge che non sia stato concluso è interrotto e la Commissione decade dalle sue funzioni.

Art. 5.

1. Per la modificazione delle leggi costituzionale od ordinarie, approvate secondo quanto stabilito dalla presente legge, si osservano le norme di procedura rispettivamente previste dalla Costituzione.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 373**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CHIARANTE ED ALTRI

Art. 1.

(Istituzione della Commissione bicamerale)

1. È istituita la Commissione parlamentare per la revisione della Costituzione e per le riforme elettorali.

2. La Commissione è costituita da venticinque deputati e venticinque senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in modo che siano rappresentati tutti i gruppi parlamentari e che sia rispecchiata la proporzione tra i gruppi medesimi.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti uguali, del bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le Presidenze delle Camere assicurano alla Commissione il personale necessario.

Art. 2.

(Funzioni della Commissione)

1. Alla Commissione sono deferiti tutti i disegni e le proposte di legge di revisione costituzionale, depositati alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica entro il 31 ottobre 1992, che siano relativi ai titoli I, II, III e V della Parte II della Costituzione, nonché i disegni di legge ordinaria relativi alla elezione del Parlamento.

2. La Commissione esercita i poteri attribuiti alle Commissioni permanenti in sede referente, secondo il Regolamento della Camera dei deputati.

3. La Commissione promuove l'audizione di rappresentanti di associazioni e di organizzazioni sociali e culturali, nonché di esperti italiani e stranieri.

4. In deroga al termine disposto dal primo comma, alla Commissione sono comunque assegnati i disegni di legge di iniziativa popolare e dei consigli regionali sulle materie indicate dal medesimo primo comma, che siano presentati alle Camere prima della conclusione dei lavori della Commissione. La Commissione dispone l'audizione di un rappresentante dei promotori, ed è tenuta a deliberare nel merito del disegno di legge di iniziativa popolare.

5. Ai disegni di legge assegnati alla Commissione non si applicano le disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati relative ai pareri di altre Commissioni.

Art. 3.

(Conclusione dei lavori)

1. La Commissione deve ultimare i propri lavori entro il 31 ottobre 1993, trasmettendo ai Presidenti delle Camere il testo dei disegni di legge costituzionale ed ordinaria approvati. Il Presidente della Commissione designa un deputato e un senatore per ricoprire dinnanzi alle rispettive assemblee l'ufficio di relatore per uno o più disegni di legge.

2. Quando la Commissione lo ritenga opportuno, singoli disegni di legge costituzionale ed ordinaria possono essere trasmessi ai Presidenti delle Camere per il successivo procedimento anche prima del completamento dei lavori della Commissione.

3. Il procedimento di esame dei disegni di legge costituzionale ed ordinaria prosegue secondo quanto disposto dalla Costituzione e dai Regolamenti delle Camere, esclusi la presentazione di questioni pregiudiziali ed il rinvio dei disegni di legge in Commissione. I Presidenti delle Camere assegnano di comune accordo i disegni di legge approvati dalla Commissione all'una o all'altra Camera, e deliberano sull'iscrizione all'ordine del giorno delle rispettive assemblee.

4. Per quanto non disposto dalla presente legge, all'organizzazione e al funzionamento della Commissione si applica il Regolamento della Camera dei deputati.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 385**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANCINO ED ALTRI

—

Art. 1.

1. È istituita la Commissione bicamerale per la revisione della Costituzione. La Commissione è composta da trentacinque senatori e trentacinque deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in misura corrispondente alla rappresentanza parlamentare di tutti i gruppi politici.

2. La Commissione elegge al suo interno il Presidente, due vice Presidenti e quattro Segretari.

Art. 2.

1. La Commissione ha il compito di predisporre una proposta organica di revisione relativa ai seguenti titoli della Parte Seconda della Costituzione:

a) titolo I: il Parlamento;

b) titolo II: il Presidente della Repubblica;

c) titolo III: il Governo;

d) titolo IV: la Magistratura;

e) titolo V: le Regioni, le Province, i Comuni.

2. La Commissione può costituire Sottocommissioni col compito di predisporre le proposte di modifica da sottoporre all'esame ed alla approvazione della Commissione in sede plenaria.

Sono assegnate alla Commissione tutte le proposte di leggi costituzionali relative alla materia di cui al comma 1.

3. La proposta della Commissione viene presentata alle Camere entro il termine massimo di un anno ed esaminata dalle stesse secondo le procedure previste dall'articolo 138 della Costituzione.

Art. 3.

1. Sono assegnati alla Commissione i disegni di legge in materia di modifica delle leggi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli regionali e degli enti locali.

2. Entro sei mesi la Commissione presenta alle Camere le proprie proposte per la modifica delle leggi elettorali.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 512

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GAVA ED ALTRI

Art. 1.

1. Alla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, costituita con atti autonomi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il 22 luglio 1992, sono estesi i poteri referenti conferiti dall'articolo 72, primo comma, della Costituzione alle Commissioni parlamentari permanenti.

2. La Commissione formula le proposte di revisione della Costituzione relative alle materie assegnate alla sua competenza e le sottopone direttamente all'esame delle Camere entro il termine di sei mesi dalla data di promulgazione della presente legge.

Art. 2.

1. L'adozione delle modifiche costituzionali sottoposte alle Camere dalla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, avviene, in deroga all'articolo 138 della Costituzione, con approvazione delle Camere a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuno di esse.

2. La legge di revisione della Costituzione approvata ai sensi del comma 1 viene sottoposta a *referendum* popolare entro tre mesi dalla sua pubblicazione e non viene promulgata se non viene approvata dalla maggioranza assoluta dei voti validi.

3. La procedura, modificata in deroga all'articolo 138 della Costituzione, di cui ai commi 1 e 2, viene applicata esclusivamente per le modifiche della Costituzione proposte alle Camere dalla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 527

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ACQUAVIVA ED ALTRI

Art. 1.

1. Alla Commissione bicamerale, istituita con risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 23 luglio 1992, sono assegnate tutte le proposte di revisione costituzionale relative alla parte II della Costituzione.

2. La Commissione adotta il Regolamento della Camera dei deputati.

3. La Commissione redige una proposta di revisione costituzionale, nel termine fissato nelle predette risoluzioni, che può essere prorogato per non oltre novanta giorni e una sola volta con deliberazione dei Presidenti delle Camere.

4. La Commissione delibera il testo articolo per articolo, e quindi con votazione finale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. I membri della Commissione che hanno espresso voto contrario nella deliberazione finale possono sottoscrivere e depo-

sitare entro otto giorni, presso la Presidenza della Commissione, un progetto di revisione costituzionale che viene stampato in allegato al testo approvato.

Art. 2.

1. In deroga all'articolo 138 della Costituzione il testo della proposta di revisione redatto dalla Commissione è approvato da ciascuna Camera con deliberazione unica, a maggioranza assoluta dei componenti, secondo il procedimento redigente, quale disciplinato dal Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.

1. Il testo deliberato dalle Camere è sottoposto, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, a referendum popolare.

2. Nel termine di sessanta giorni dalla deliberazione delle Camere un quinto dei deputati ed un quinto dei senatori possono chiedere che sia sottoposto a referendum anche il testo che ha raccolto il maggior numero di sottoscrizioni della minoranza della Commissione.

3. È promulgato il testo che abbia conseguito la maggioranza dei voti validi.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 603**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PONTONE ED ALTRI

Art. 1.

*(Commissione bicamerale
per la nuova Costituzione)*

1. È istituita una Commissione bicamerale col compito di elaborare, entro un anno dal suo insediamento, uno o più schemi organici di una nuova Costituzione che dovrà essere fondata sulla piena ed effettiva sovranità popolare, esercitata attraverso nuove e più complete forme di rappresentanza.

Art. 2.

(Poteri)

1. La Commissione è dotata di poteri referenti nei confronti delle Assemblee parlamentari nel quadro del nuovo procedimento costituente di cui agli articoli successivi.

Art. 3.

*(Referendum istituzionale
sulla forma di governo)*

1. Prima della trasmissione degli schemi organici di cui all'articolo 1 alle Assemblee parlamentari, il Capo dello Stato indice di ufficio un referendum istituzionale sui caratteri fondamentali della futura forma di governo.

2. Tale referendum avrà luogo la quarta domenica successiva alla pubblicazione del decreto di indizione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

3. Sarà considerata prevalente la tesi che avrà ottenuto la maggioranza dei voti validi.

Art. 4.

(Quesito referendario)

1. Il quesito da sottoporsi al voto popolare sarà così formulato: «Volete voi un Capo dello Stato eletto direttamente dal popolo e dotato di ampi e decisivi poteri di indirizzo politico e di coordinamento fra le pubbliche istituzioni che facciano del Presidente della Repubblica la figura centrale dell'intero ordinamento costituzionale e l'effettivo rappresentante dell'unità nazionale?»

Art. 5.

*(Trasmissione degli schemi organici
di Costituzione alle Camere)*

1. Acquisiti i risultati del referendum, la Commissione trasmette alle Assemblee parlamentari soltanto gli schemi organici di Costituzione che risultino in armonia con l'esito del voto popolare.

2. In caso di dubbio la decisione spetterà al Capo dello Stato.

Art. 6.

(Approvazione della nuova Costituzione)

1. Le Camere deliberano sul testo della nuova Costituzione a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Alla decisione finale si dovrà comunque pervenire entro il termine perentorio di un anno dalla trasmissione degli schemi organici da parte della Commissione.

3. In mancanza, il Parlamento verrà sciolto e si procederà a nuove elezioni politiche.

4. In quest'ultima ipotesi il termine di un anno decorrerà di nuovo, con gli stessi effetti, dal giorno successivo a quello della prima riunione delle nuove Camere.

5. Resta fermo, in ogni caso, il carattere vincolante del già espletato referendum istituzionale, di cui agli articoli 4, 5 3 6 della presente legge costituzionale.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 7.

(Referendum costituzionale)

1. Il testo della nuova Costituzione verrà in ogni caso sottoposto a *referendum* confermativo indetto di ufficio dal Capo dello Stato entro trenta giorni dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, quale che sia l'ampiezza della maggioranza parlamentare che ne ha determinato l'approvazione.

Art. 8.

(Progetti alternativi)

1. Ciascun gruppo parlamentare ha facoltà di chiedere che sia sottoposto a *referendum* un progetto di Costituzione alternativo a quello approvato dal Parlamento, purchè il suo contenuto non sia in contrasto con l'esito del *referendum* istituzionale di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge costituzionale.

2. In caso di dubbio sull'ammissibilità delle richieste di *referendum* deciderà inappellabilmente il Capo dello Stato.

3. I progetti alternativi di Costituzione ammessi al *referendum* costituzionale sa-

ranno anch'essi pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* contestualmente al progetto approvato dalla maggioranza del Parlamento.

4. Il voto popolare sui vari progetti di Costituzione deve avvenire nello stesso giorno.

Art. 9.

(Maggioranza richiesta)

1. Per l'approvazione del testo della Costituzione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il corpo elettorale. Qualora nessun progetto ottenesse una tale maggioranza, si procederà due settimane dopo a ballottaggio fra i due progetti più votati nel turno precedente: sarà allora sufficiente la maggioranza assoluta dei voti validi.

Art. 10.

(Promulgazione e pubblicazione)

1. La nuova Costituzione è promulgata dal Capo dello Stato entro dieci giorni dal *referendum*, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.